

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS



ART. 1 E' costituita tra i componenti, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e dei relativi regolamenti attuativi, delle altre leggi statali e regionali del c.d. terzo settore, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta di promozione sociale avente con la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE MUSICALE VINCENZO CARINCI Ente del Terzo Settore APS", con facoltà d'uso dell'acronimo "VINCENZO CARINCI Ente del Terzo Settore APS". L'associazione ha sede legale in Mercato S. Severino (SA), alla Frazione Torello, in via Ciorani, al civico n. 49/14, CAP 84085 e opera istituzionalmente nel territorio della regione Campania con possibilità d'intervento ovunque. Il Consiglio Direttivo con propria delibera e senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea potrà trasferire la sede legale e/o operativa nonché istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, sezioni distaccate, uffici e delegazioni in tutto il territorio regionale della Campania, senza alcuna necessità di modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto. L'Associazione adotta come emblema identificativo il logo in intestazione. **ART. 2** L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. **ART. 3** L'associazione è democratica, autonoma, libera ed indipendente da ogni altra organizzazione e/o ente, apartitica ed aconfessionale e si informa ai principi generali dell'ordinamento di carattere solidaristico e democratico ed alla Costituzione Italiana e al Codice del Terzo settore come regolati dettagliatamente nel presente statuto avendo come principi informativi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci. L'ASSOCIAZIONE, quindi, realizza i suoi scopi istituzionali, direttamente o indirettamente, mediante ogni attività volta a promuovere, sostenere e sviluppare le finalità statutarie dell'Associazione e perseguire i propri obiettivi di affermazione dei valori umani, civili, sociali, morali e culturali e della solidarietà sociale. L'associazione quale ente del Terzo settore esercita in via esclusiva o principale una o più attività di

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS

interesse generale tipiche ex art. 5 D. Lgs. n. 117/2017, e in particolare, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si propone tutte le attività indicate nella norma predetta specificatamente e limitatamente al campo musicale e in particolare a titolo esemplificativo: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni specificatamente e limitatamente al campo musicale; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché formazione universitaria e post-universitaria specificatamente e limitatamente al campo musicale; - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni specificatamente e limitatamente al campo musicale; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 specificatamente e limitatamente al campo musicale; - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni specificatamente e limitatamente al campo musicale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso specificatamente e limitatamente al campo musicale; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa specificatamente e limitatamente al campo musicale; servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore specificatamente e limitatamente al campo musicale; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, specificatamente e limitatamente al campo musicale; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante



STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS

revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 specificatamente e limitatamente al campo musicale; - attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi specificatamente e limitatamente al campo musicale; - beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017 specificatamente e limitatamente al campo musicale; - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata specificatamente e limitatamente al campo musicale; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 specificatamente e limitatamente al campo musicale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata specificatamente e limitatamente al campo musicale.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le predette attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati mediante la realizzazione delle seguenti azioni, interventi, iniziative, strumenti, etc. etc., così come indicate nel seguente elenco avente carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e comunque non limitativo su tutto il territorio regionale e comunque ovunque richiesto in ambito nazionale e/o internazionale: - istituzione, organizzazione, gestione, realizzazione e/o partecipazione a iniziative ed attività e manifestazioni a carattere artistico-musicale e in particolare concerti e rassegne artistico-musicali, specie in occasione di particolari feste della tradizione e/o di particolari cerimonie civili, religiose e militari; istituzione, organizzazione, gestione, realizzazione e/o partecipazione a bande musicali, tradizionali e moderne, inclusa l'organizzazione di appositi corsi strumentali ad indirizzo prettamente bandistico nonché di prove periodiche di musica d'insieme anche mediante stipula di apposite

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS

convenzioni con Enti pubblici e/o Privati e/o con Enti di assistenza e utilità, sia laici che religiosi; - istituzione, organizzazione, gestione, realizzazione e/o partecipazione a iniziative ed attività e manifestazioni a carattere culturale-musicale e in particolare volte alla programmazione, ideazione e studio critico di concerti, fonoteche, conferenze, seminari, stage, mostre, convegni, premi e concorsi, per lo studio e l'approfondimento di tematiche culturali, artistiche e musicali specie inerenti la cultura musicale bandistica, in contesti e ambienti di reciproco scambi di idee e conoscenze, il collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado, compresa organizzazione e gestione, sia direttamente che su commissione da parte di terzi, di corsi di musica per ogni tipo di strumento musicale, ivi compresa la didattica musicale, di canto, di recitazione, di dizione e fonetica, di lingue, di procedure ed applicazioni software, di disegno, di pittura, di produzioni audio-video, di produzioni discografiche, di fonica, di musico-terapia, di bioenergetica, di informatica in generale, di fotografia ed altre attività didattiche interdisciplinari; - istituzione, organizzazione, gestione, realizzazione e/o partecipazione a iniziative ed attività e manifestazioni a carattere associativo-musicale e in particolare volte all'incontri tra il pubblico ed i direttori d'orchestra, compositori, solisti, musicologi, cultori della musica nonché dirette allo scambio con altre realtà e culture musicali in ambito nazionale ed internazionale in occasione di scambi culturali con altri enti o associazioni, specie presso le scuole sia pubbliche che private di ogni ordine e grado, ivi compresi gli scambi culturali con strutture pubbliche e/o private, sia nazionali, sopranazionali, che internazionali, nonché la realizzazione di gemellaggi nel campo della cultura in generale, la realizzazione di corsi di perfezionamento, stage, seminari, campus, corsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale; - istituzione, organizzazione, gestione, realizzazione e/o partecipazione a iniziative ed attività e manifestazioni volte all'attività di formazione musicale e in particolare prove, seminari di studio ed attività di gruppi musicali di vario genere, corsi di formazione, corsi di educazione e di perfezionamento musicale, campus musicali estivi, convitti musicali, specie nel campo della musica da camera, classica e bandistica; -istituzione, organizzazione, gestione, realizzazione e/o partecipazione a iniziative ed attività editoriali a carattere musicale e in particolare diffusione e pubblicazione di media, anche via web e on line, in campo musicale nonché di periodici e di testi prodotti dalla

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale Vincenzo Carinci Ente del Terzo Settore APS

in ragione della provata condotta morale e civile e della idoneità psicofisica all'espletamento delle attività associative e del loro impegno a prestare la loro opera gratuitamente in maniera personale e spontanea per il conseguimento degli scopi associativi. I Regolamenti Interni dell'Associazione possono definire ulteriori requisiti obbligatori o facoltativi per l'ammissione e/o il mantenimento della qualifica in relazione a particolari ruoli del Socio. L'ammissione dei soci è libera e in numero illimitato fermi i limiti di legge. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci, così come meglio regolata anche da eventuale regolamento apposito, è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo a suo giudizio entro il termine ordinario di 60 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro il predetto termine motivando il rigetto della domanda. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva e prima prossima convocazione fermo restando che in caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare, anche succintamente, la motivazione di detto diniego e/o la presenza di motivi ostativi all'ammissione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio. L'adesione all'Associazione da parte dei Soci garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali, mentre l'associato minore di età comunque non ha alcun diritto di voto in assemblea a qualsiasi titolo, specie per le modifiche statutarie, né di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali. L'Associazione si articola nelle seguenti categorie di Soci: a) Ordinari, compresi i soci Fondatori, sono quelli che partecipano alla vita dell'Associazione, secondo le proprie capacità personali, e pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo; Benemeriti: sono coloro che, per la loro munificenza, per la loro condotta e per le particolari benemeritenze ottenute nell'ambito delle attività dell'Associazione, per le lodevoli opere nel campo sociale, politico, amministrativo, scientifico, letterario e artistico, abbiano contribuito a dare lustro ed onore ai fini statuari dell'Associazione; tale qualità è attribuita alla discrezionale valutazione e decisione del Consiglio Direttivo, mediante delibera assunta

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS



d'ufficio o su proposta dell'Assemblea dei Soci; possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né possono essere tenuti al pagamento della quota associativa; Sostenitori: associati che oltre al pagamento della loro eventuale quota annuale ordinaria, erogano annualmente ulteriori contribuzioni volontarie. La suddivisione degli aderenti dell'Associazione nelle suddette categorie comunque non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, fermo quanto sopra indicato, essendo la stessa improntata a democraticità della struttura organizzativa e uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo. E pertanto tutti i Soci indipendentemente dalla loro stessa categoria di appartenenza, hanno diritto e dovere di partecipare alla vita ed attività concrete dell'associazione, di pagare la quota associativa se e come dovuta, di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, di indirizzo e determinazione della vita e della struttura associativa mediante il voto vincolante o consultivo espresso in Assemblea dei Soci e negli altri Organi Associativi di cui sono membri. Tutti i soci, fermo quanto sopra, pertanto, hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione ed hanno pari dignità e diritto di trattamento, essendo sempre garantiti i diritti inviolabili della persona nell'ambito della vita dell'Associazione. Al di fuori dei soci coloro i quali partecipano in qualità di meri e/o occasionali volontari, sostenitori ed aderenti onorari alle iniziative dell'associazione e/o aderiscono alle sue finalità non hanno alcun particolare diritto e/o obbligo nei confronti dell'Associazione, ferma restando la sua facoltà di avvalersi o meno della loro collaborazione. Il Consiglio Direttivo, difatti, ha la facoltà di accettare e promuovere anche la partecipazione alle iniziative dell'Associazione da parte di soggetti con la carica onorifica di "volontari", che forniscano un sostegno materiale e/o economico alle attività dell'associazione, nonché con la carica onorifica di "meritevoli" che offrano contributi di particolare rilevanza e utilità alla vita dell'Associazione, senza assumere per tale ragione alcun diritto e obbligo, non essendo equiparabili ai soci dell'Associazione, cui comunque non aderiscono. L'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio ha carattere libero e volontario ma impegna in ogni caso gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi Organi come regolate da apposito regolamento. I versamenti

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale Vincenzo Carinci Ente del Terzo Settore APS

al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I Soci che abbiano cessato comunque di aderire ed appartenere all'Associazione non possono in ogni caso riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di Socio Volontario dell'Associazione così come la stessa quota associativa, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dell'associato, è comunque intransferibile, intransmissibile, incedibile e irripetibile a qualsiasi e qualsivoglia titolo. Gli stessi ulteriori versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di tutto quanto sia stato versato all'Associazione a titolo di contribuzione e versamento. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte, essendo la quota associativa intransmissibile e comunque non collegabile, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale in virtù delle norme del Terzo Settore. **ART. 6** I Soci, nei limiti e nel rispetto del presente statuto, e ferme le limitazioni di voto ed elettorato attivo e passivo in capo ai minori di età, hanno i seguenti diritti: - partecipare ed esprimere il proprio voto nell'Assemblea dell'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa; - eleggere, direttamente o indirettamente, le cariche degli Organi elettivi dell'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa; - essere eletti, direttamente o indirettamente, nelle cariche degli Organi elettivi dell'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa; - approvare il rendiconto-bilancio annuale dell'Associazione e le modificazioni dello Statuto; - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, purché in regola con il pagamento della quota associativa; - di prendere visione, nell'esercizio dei diritti di informazione e di controllo su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, dei verbali e delle delibere degli Organi Associativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione economica dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, dietro pagamento delle spese di copia ed a seguito di richiesta scritta da far pervenire al

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS

Segretario dell'Associazione; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, previa presentazione della relativa documentazione; - di frequentare i locali e luoghi di aggregazione dell'Associazione nonché partecipare a tutte le iniziative e le attività dell'Associazione, secondo i propri titoli, le proprie competenze e le proprie aspirazioni e comunque partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti; - operare per le attività dell'Associazione in condizioni di sicurezza e comunque in caso di prestazione di attività di volontariato di essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, rimanendo comunque la copertura assicurativa elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, essendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione, avendo diritto i soci che svolgono attività di volontariato ad adeguata copertura assicurativa per la loro contro infortuni e responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione secondo le leggi in materia di volontariato, in particolare per la responsabilità civile, per gli infortuni, per le malattie contratte in servizio, in relazione ai sinistri che dovessero verificarsi durante l'espletamento delle attività sociali, nella sede, nelle sue pertinenze e durante i tragitti di andata e ritorno, etc. etc.; - formulare proposte e progetti di intervento agli Organi associativi ai fini del perseguimento delle finalità previste nel presente Statuto e conoscere eventuali programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali; - ogni altro diritto derivante dal presente statuto. I Soci, nei limiti e nel rispetto del presente statuto, hanno i seguenti doveri: - versare la quota associativa iniziale e la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo; - prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; - partecipare ai corsi di addestramento tecnico e di soccorso che l'Associazione riterrà necessari e/o opportuni; - partecipare alle Assemblee dell'Associazione convocate nel corso dell'anno; - impegnarsi concretamente e fattivamente per il raggiungimento degli scopi statutari; - rispettare e far rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti, le norme interne ed i deliberati degli Organi associativi; - tenere un comportamento, nella vita associativa,

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS

nella vita privata e pubblica, improntato alla correttezza, all'assoluta buona fede, ai requisiti della moralità e della buona condotta verso gli altri Soci Volontari e verso i terzi, specie nei confronti dei beneficiari delle attività dell'Associazione e comunque astenersi dal compiere atti e condotte che possano danneggiare, anche solo indirettamente, gli interessi e l'immagine della Associazione; - informare il loro comportamento a moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative; - ogni altro dovere derivante dal presente statuto. La qualità di Socio può venire meno per ciascuno dei seguenti motivi: a) per recesso; b) per decadenza; c) per espulsione; d) per morte del Socio e/o comunque per ogni altra causa di sopraggiunto impedimento o impossibilità del Socio Volontario alla concreta, fattiva e duratura partecipazione. Nel rispetto ed in osservanza degli art. 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017 l'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal diretto beneficiario per cui è fatto divieto assoluto di ricevere compensi di ogni sorta, potendo essere al Socio soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e documentata, entro i limiti prestabiliti dallo Statuto e/o dal Regolamento apposito. Ogni eventuale elargizione, contributo, liberalità e corrispettivo andrà comunque versato direttamente all'Associazione nei modi previsti dalle norme associative. La qualità di Socio, altresì, è comunque incompatibile con qualsiasi forma e tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo rapporto con contenuto patrimoniale con l'Associazione stessa nei limiti delle leggi in materia di APS. L'associazione, indi, fermo quanto sopra stabilito in osservanza degli artt. 16 e 17 D. Lgs. 117/2017, potrà comunque avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, sicché potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. Le attività istituzionali saranno svolte primariamente, ma non esclusivamente, tramite le prestazioni fornite dai propri soci, essendo comunque ammesso, se necessario, l'ingaggio, l'assunzione e/o la scritturazione di artisti, docenti, esperti o altro personale

STATUTO ASSOCIATIVO **Associazione Musicale
Vincenzo Carinci
Ente del Terzo Settore APS**



estraneeo. **ART. 7** Gli Organi Sociali dell'Associazione sono i seguenti: 1) Assemblea dei soci (organo necessario); 2) Consiglio direttivo (organo necessario); 3) Presidente dell'Associazione nella persona del Presidente Consiglio direttivo p.t. (organo necessario); 4) Collegio dei Revisori Contabili (organo facoltativo ed eventuale); 5) Collegio dei Probiviri (organo facoltativo ed eventuale). Tutte le cariche sociali nei predetti organi sono elettive e gratuite ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. E' vietato ai componenti degli Organi Sociali ricevere alcun emolumento o remunerazione per l'attività prestata in favore dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo secondo lo statuto. I membri degli organi dell'Associazione ove venissero a essere sanzionati o a cessare dal rapporto associativo decadono automaticamente dalla carica La nomina in un Organo preclude ogni altra nomina. L'elezione a cariche ha durata di tre anni e le stesse possono essere riconfermate e rinnovate senza limiti. Le sostituzioni nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio. I requisiti per le candidature e le regole delle elezioni potranno essere demandate ad apposito regolamento per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio ed inoltre, la regolarità di tutte le operazioni elettorali (candidature, incontri tra candidati e volontari, eleggibilità, preparazione schede elettorali, operazioni di voto e di scrutinio, pubblicazione dei voti, proclamazione degli eletti, decisioni sui reclami), in maniera tale che il voto sia libero e le operazioni di voto siano regolari ed ordinate. **ART. 7** L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano in cui vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi gli altri organi. L'assemblea esprime gli indirizzi programmatici dell'Associazione in esecuzione e nel rispetto dello Statuto. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali e che siano iscritti da almeno tre mesi alla data dell'avviso di convocazione. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi personali. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri del Direttivo non hanno voto.

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, se ne ravvisi la necessità, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote annuali e che siano iscritti da almeno tre mesi secondo le regole di eventuale apposito regolamento in materia. L'assemblea esercita tutte le funzioni e i compiti inderogabilmente previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque previsti in eventuale apposito regolamento. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda e nuova volta. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario, in assenza del Segretario del Consiglio Direttivo, con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe, la presenza ed il voto dei volontari aventi di diritto di voto ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario dell'Associazione in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto sono immediatamente esecutive ed obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione e decisione della stessa Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, quest'ultimo da adottarsi obbligatoriamente quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, salvo che nel caso dei minori di età i quali non hanno alcun diritto di voto nelle predette riunioni assembleari, pur potendo presenziarvi. Non hanno diritto di voto nelle assemblee gli associati sospesi per motivi disciplinari alla data dell'assemblea e non possono

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS

presenziare ai lavori. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone, la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. **ART. 8** Il Consiglio Direttivo è organo necessario, responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi sociali e comunque sia relativo all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, potendo il suo funzionamento in una alle responsabilità dei suoi componenti e quanto altro relativi essere regolati da eventuale regolamento. Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 3 membri nominati dall'assemblea ordinaria e comunque deve essere costituita sempre in numero dispari. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti per altri mandati, anche consecutivi. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni, ma in ogni caso la loro carica è gratuita. Nel suo seno l'Assemblea elegge direttamente il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-economo che fanno parte del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e comunque con almeno 3 componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa anche quale Presidente della stessa, per cui ha la responsabilità generale del buon andamento associativo con pieni poteri di rappresentanza dell'Associazione all'interno e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione nonché compiere ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in suo nome e conto, dando esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, eseguendo incassi e accettando di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati,

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS

rilasciandone liberatorie quietanze. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. Il Segretario-economo dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti come disciplinati da regolamento. Tutte le cariche Associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può provvedere, inoltre, alla nomina del direttore musicale, la cui competenza, di indirizzo generale dell'Associazione in materia musicale, è regolata dall'eventuale regolamento interno dell'Associazione. Il direttore musicale ha responsabilità nella formazione ed aggiornamento dei volontari ed associati e può essere scelto fra gli associati, consiglieri o non; oppure fra persone estranee all'Associazione e soltanto se estraneo può essere retribuito, essendo altrimenti l'incarico svolto a titolo gratuito. Il direttore musicale è responsabile dell'andamento delle attività musicali ed in particolare ha l'obbligo di sovrintendere alla formazione musicale e a tutto quanto concerne la gestione delle attività musicali dell'Associazione. L'associato minore di età comunque non ha diritto di elettorato attivo e passivo ad alcuna tra tutte le predette cariche ed incarichi sociali. Si applica l'articolo 2382 c.c. e in caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 2475-ter c.c. **ART. 9** Il Collegio dei Probiviri è organo eventuale e facoltativo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna con compiti e funzionamento regolati da apposito regolamento. **ART. 10** Il Collegio dei Revisori Contabili è organo facoltativo ed eventuale di controllo contabile-amministrativo dell'Associazione, specie al fine di verificare periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione con compiti e funzionamento regolati da apposito regolamento. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 comunque un revisore contabile iscritto al relativo registro. **ART.** Gli esercizi finanziari

STATUTO ASSOCIATIVO **Associazione Musicale**
Vincenzo Carinci
Ente del Terzo Settore APS



dell'Associazione hanno durata di un anno a partire dall'1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 anche un apposito bilancio sociale. Entrambi i bilanci possono essere oggetto di disciplina con apposito regolamento interno. L'associazione in ogni caso ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. E' fatto, pertanto, divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS come per legge, statuto o regolamento. E pertanto sono vietate tutte le forme anche di distribuzione indiretta di utili come per legge e comunque da apposito regolamento di disciplina intera. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili, i beni registrati mobili e mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati o a suo nome e conto posseduti. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili dell'Associazione sono elencati nel libro inventario. Il patrimonio e le entrate sono costituiti e destinati secondo le leggi vigenti ed apposito regolamento, nel modo più opportuno ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi statutari. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni o comunque pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, comprese risultanze economiche attive e passive delle gestioni sociali e in particolare da:- Beni mobili ed immobili dell'Associazione; -

STATUTO ASSOCIATIVO Associazione Musicale
Vincenzo Carinci
Ente del Terzo Settore APS

proposte di modifica all'atto costitutivo e/o allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli altri Organi dell'Associazione e/o da almeno un decimo degli aderenti all'associazione e le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in seduta straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sullo specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione è determinato dalla impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale, dall'impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero di Associati indispensabile per il conseguimento dei fini statutari; dalla volontà degli associati e da ogni altra causa che dovesse compromettere il perseguimento delle finalità associative. Lo scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione e, quindi, la liquidazione dell'associazione e la conseguente devoluzione del residuo patrimonio sono regolate come per legge da apposito regolamento e possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, da uno degli altri Organi dell'Associazione e/o da almeno un decimo degli aderenti all'associazione ed approvate in ogni caso con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in assemblea straordinaria, sia in prima che seconda convocazione. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. **ART. 13** L'Associazione si obbliga a tenere, aggiornare e custodire presso la sede sociale/o presso professionista di fiducia i libri sociali reputati utili al suo funzionamento e comunque prescritti dall'art. 15 Dlgs. n. 117/2017 in una ogni altra eventuale prescritta, i quali saranno tenuti ed aggiornati come per legge e/o specifico regolamento. **ART. 14** L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. **ART. 15** L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Può altresì assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa. Ogni socio è

STATUTO ASSOCIATIVO



Associazione Musicale

Vincenzo Carinci

Ente del Terzo Settore APS

comunque assicurato dall'Associazione per malattie ed infortuni fermo restando che egli rimane responsabile personalmente per qualsiasi violazione di carattere penale nonché per il risarcimento di danni causati con dolo e/o colpa grave. ART. 16 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione. ART. 17 I regolamenti associativi sono approvati e modificati dal Consiglio Direttivo, regolano il funzionamento dell'Associazione, garantiscono l'applicazione dello Statuto e vincolano tutti i soci. Le norme interne di funzionamento dell'Associazione contemplanti le disposizioni regolamentari, la disciplina interna e quant'altro sia opportuno per regolare l'andamento dell'Associazione e non formi oggetto di disposizioni statutarie verranno consegnate agli associati e comunque portate ad opportuna conoscenza congiuntamente ad una copia del presente Statuto al momento della loro adesione e/o della loro adozione. Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto ed in tutte le norme interne associative, compresi i regolamenti associativi interni adottati in conformità alle disposizioni del presente Statuto è comunque le disposizioni e gli altri atti emessi dagli Organi Sociali competenti, si fa espresso rinvio espressamente, in quanto compatibili e non derogate, alle disposizioni del Codice Civile e del c.d. Terzo Settore e successive integrazioni e variazioni nonché comunque ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto firmato e sottoscritto.

Mercato San Severino, li 02/03/2018

SQUITIERI FRANCESCO

RIMAURO MAURO

FERRARA GERARDO

CARRATURO ALESSANDRO

CALABRESE EMILIO

SOMMA GIUSEPPE

BASILE RIZIERO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CALABRITA

200,00 di N° 776

Imposta Registro

Stato N°

05 MAR. 2018

SIANI ANTONIO
ASSISTENTE

